Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Martedì, 17 febbraio 1931 - Anno IX** — **Numero 39**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1 gennaio 1981

		Anno	Sem.	Trim
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO 50-107 50 033 53-914	DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI	TELEFONI CENTRALINO 50-107 - 50 033 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. - **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. - **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219 — **Bengasi:** Russo Francesco. - **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. - **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. - **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. - **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. - **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. - **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. - **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. - **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. - **Nuoro:** G. Malgaroli. - **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. - **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. - **Pesaro:** Rodope Gennari. - **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. - **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna. A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. - **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104 — **Teramo:** L. D'Ignazio. - **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. - **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. - **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: - **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. - **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 318.

LEGGE 29 dicembre 1930, n. **1906**.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 3 agosto 1930, n. 1065; 24 ottobre 1930, n. 1426, e 23 ottobre 1930, n. 1454, recanti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930, e del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge:

3 agosto 1930, n. 1065, 24 ottobre 1930, n. 1426, e 23 ottobre 1930, n. 1454, recanti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930, e

10 novembre 1930, n. 1447, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930.

Al R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, è aggiunto l'articolo seguente:

« Art. 19-*bis*. — Le disposizioni degli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto non si applicano per i fabbricati delle cooperative edilizie, che hanno ottenuto il contributo statale, nè agli altri fabbricati comunque gravati di ipoteca a favore della Cassa depositi e prestiti ».

Al R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, è aggiunto l'articolo seguente:

« Art. 11-*bis*. — Le disposizioni degli articoli 8, 9 e 11 del presente decreto non si applicano per i fabbricati delle cooperative edilizie, che hanno ottenuto il contributo statale, nè agli altri fabbricati comunque gravati di ipoteca a favore della Cassa depositi e prestiti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **319**.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. **93**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1268, recante provvedimenti in favore delle località danneggiate dal ciclone del 24 luglio 1930 nelle provincie di Treviso e del Friuli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1268, recante provvedimenti in favore delle località danneggiate dal ciclone del 24 luglio 1930 nelle provincie di Treviso e del Friuli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **320**.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. **94**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2331, col quale è stata approvata la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada Padova-Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2331, col quale è stata approvata la convenzione stipulata con la Società anonima delle autostrade di Venezia e Padova per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada Padova-Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — CIANO — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **321**.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. **95**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 264, col quale è stata approvata la convenzione per la concessione dell'autostrada Torino-Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 264, col quale è stata approvata la convenzione con la Società anonima autostrada Torino-Milano per la concessione dell'autostrada Torino-Milano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **322**.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. **96**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1256, che approva una convenzione aggiuntiva tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica per l'esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Brindisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1256, che approva una convenzione aggiuntiva fra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica per l'esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Brindisi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 323.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 98.

Nuovo ordinamento della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Regia aeronautica comprende: le forze militari aeree del Regno e delle Colonie.

Le forze aeree metropolitane sono alla dipendenza del Ministro per l'aeronautica il quale provvede alla relativa spesa; quelle coloniali sono alla dipendenza per l'impiego, del Ministero delle colonie, che vi provvede con i bilanci delle singole Colonie.

Nella presente legge viene considerata soltanto l'organizzazione delle forze aeree metropolitane.

L'organizzazione delle forze aeree coloniali è stabilita con apposita legge.

Art. 2

La Regia aeronautica si compone del seguente personale militare:

a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) truppa.

a) *Ufficiali.*

La gerarchia dei gradi di ufficiale è la seguente:

Ufficiali generali:

generale di squadra;
generale di divisione; tenente generale del genio;
generale di brigata; maggiore generale del genio; maggiore generale commissario.

Ufficiali superiori:

colonnello;
tenente colonnello;
maggiore.

Ufficiali inferiori:

capitano;
tenente . . . . } ufficiali subalterni
sottotenente, maestro direttore di banda, maestro di scherma . . . . } ufficiali subalterni

b) *Sottufficiali.*

La gerarchia dei gradi di sottufficiale è la seguente:

maresciallo (di 1ª, di 2ª, di 3ª classe);
sergente maggiore;
sergente.

c) *Truppa.*

La gerarchia nei gradi di truppa è la seguente:

primo aviere:
aviere scelto;
aviere.

Art. 3.

La Regia aeronautica consta dei seguenti elementi:

a) Arma aeronautica;
b) Corpo del genio aeronautico;
c) Corpo di commissariato aeronautico;
d) Scuole militari della Regia aeronautica.

La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti è stabilita dai successivi articoli.

Art. 4.

La Regia aeronautica metropolitana è così ordinata:

1 ufficio di Stato Maggiore;
4 comandi di zona aerea territoriale;
1 comando di aeronautica della Sicilia;
1 comando di aeronautica della Sardegna.

Art. 5.

L'ufficio di Stato Maggiore è retto dal capo di Stato Maggiore, coadiuvato da un sottocapo di Stato Maggiore, posto alle sue dirette dipendenze.

Le attribuzioni del capo di Stato Maggiore e del sottocapo di Stato Maggiore sono stabilite con legge a parte.

L'ordinamento e le attribuzioni dell'ufficio di Stato Maggiore sono stabiliti con decreto Ministeriale.

Art. 6.

Arma aeronautica.

L'Arma aeronautica comprende:

a) l'Armata aerea;
b) l'Aviazione per il Regio esercito;
c) l'Aviazione per la Regia marina.

Art. 7.

Armata aerea.

L'Armata aerea è il complesso delle forze aeree destinate ad assolvere i còmpiti della guerra aerea, compresa la difesa aerea del territorio.

La squadriglia è l'unità organica fondamentale dell'Armata aerea.

Il gruppo è costituito da un Comando e da un numero variabile di squadriglie.

Lo stormo si compone di un Comando e un numero variabile di gruppi.

La brigata aerea si compone di un Comando e un numero variabile di stormi.

La divisione aerea si compone di un Comando e un numero variabile di brigate.

La squadra aerea si compone di un Comando e un numero variabile di divisioni.

La squadra, la divisione e la brigata costituiscono le grandi unità aeree.

L'Armata aerea è costituita da 42 gruppi di squadriglie, raggruppabili in un numero variabile di unità aeree di ordine superiore.

Art. 8.

Aviazione per il Regio esercito.

L'aviazione per il Regio esercito comprende le forze aeree destinate ad assolvere i còmpiti che in pace ed in guerra ad essa verranno assegnati dai Comandi del Regio esercito.

Essa si compone di 15 gruppi di squadriglie da osservazione aerea, costituiti ciascuno da un Comando e da un numero variabile di squadriglie; la squadriglia è l'unità organica fondamentale dell'aviazione per il Regio esercito.

I gruppi di squadriglie saranno ordinati in cinque stormi aventi costituzione analoga a quella degli stormi dell'Armata aerea; la loro assegnazione agli stormi non potrà es-

sere cambiata che previo concerto con il Ministero della guerra.

Il numero complessivo delle squadriglie dell'aviazione per il Regio esercito, la loro costituzione organica, la determinazione delle caratteristiche dei loro mezzi aerei nonchè la loro dislocazione normale, sono stabiliti di concerto tra il Ministero dell'aeronautica e quello della guerra.

La dislocazione normale può essere temporaneamente variata su ordine dei Comandi del Regio esercito da cui le unità dipendono per l'impiego, previ accordi con la Regia aeronautica per il funzionamento dei servizi.

All'aviazione per il Regio esercito è preposto, con funzioni ispettive, un ufficiale della Regia aeronautica (ruolo naviganti) avente grado di generale di brigata.

Le attribuzioni di detto ispettore verranno determinate con apposito Regio decreto da emanarsi di concerto col Ministero della guerra.

Art. 9.

Aviazione per la Regia marina.

L'aviazione per la Regia marina è costituita dalle forze aeree destinate ad assolvere i còmpiti di impiego che, sia in pace che in guerra, verranno assegnati dai Comandi della Regia marina.

Essa si compone di:

quattro Comandi di aviazione;

un numero variabile di squadriglie da ricognizione marittima;

aerei imbarcati sulle navi.

I Comandi di aviazione sopradetti hanno, nei riguardi dei dipendenti reparti da ricognizione marittima, le attribuzioni dei Comandi di stormo.

Il numero complessivo delle squadriglie, la loro costituzione organica, la determinazione delle caratteristiche dei loro mezzi aerei nonchè la loro dislocazione normale sono stabiliti di concerto tra il Ministero della aeronautica e quello della marina.

Ugualmente di concerto tra i due Ministeri sono stabiliti il numero degli aerei imbarcati, le loro caratteristiche, nonchè il personale necessario per il loro impiego a bordo delle Regie navi.

All'aviazione per la Regia marina è preposto, con funzioni ispettive un ufficiale della Regia aeronautica (ruolo naviganti) avente grado di generale di brigata.

Le attribuzioni di detto ispettore verranno determinate con apposito Regio decreto da emanarsi di concerto col Ministero della marina.

Art. 10.

I Comandi e le unità dell'aviazione per il Regio esercito e di quella per la Regia marina dipendono direttamente dai Comandi del Regio esercito e della Regia marina per tutto quanto concerne il loro impiego nella guerra terrestre e marittima e il relativo addestramento nonchè le questioni disciplinari che ne derivano. Le direttive e le istruzioni per l'addestramento e l'impiego di queste unità sono di competenza dei Ministeri della guerra e della marina.

Dipendono invece, per il tramite gerarchico, dai Comandi della Regia aeronautica, per il loro addestramento tecnico-professionale e per le questioni organiche, disciplinari, amministrative che ne derivano.

La dipendenza degli aerei imbarcati sulle Regie navi e delle unità imbarcate sulle Regie navi portaerei è regolata da disposizioni a parte, emanate di concerto tra il Ministero dell'aeronautica ed il Ministero della marina.

I particolari concernenti le dipendenze sopradette verranno disciplinati in un regolamento da compilarsi di concerto fra i Ministeri interessati e da approvarsi con decreto Reale.

Art. 11.

Gli osservatori delle squadriglie per il Regio esercito e per la Regia marina sono ufficiali rispettivamente del Regio esercito o della Regia marina, che abbiano conseguito il relativo brevetto.

Durante il servizio presso le squadriglie, tali ufficiali fanno parte costitutiva delle squadriglie stesse, pur continuando ad essere compresi nei quadri della rispettiva Arma o Corpo e a vestirne la divisa.

Il numero degli ufficiali da comandare in servizio come osservatori, nonchè la durata del servizio stesso, sono stabiliti di concerto tra i Ministeri interessati.

Gli ufficiali allievi osservatori sono comandati presso la Regia aeronautica nel numero e per la durata da stabilirsi di concerto tra i Ministeri interessati. Anche tali ufficiali continuano ad essere compresi nei quadri della rispettiva Arma o Corpo e a vestirne la divisa.

Tutti gli ufficiali di cui sopra ricevono gli assegni e le indennità normali dall'Amministrazione alla quale appartengono. La Regia aeronautica provvede esclusivamente a corrispondere le indennità e competenze aeronautiche e quelle di missione.

La regolamentazione circa il servizio che debbono prestare gli anzidetti ufficiali presso i reparti della Regia aeronautica è stabilita di concerto tra i Ministeri interessati.

Art. 12.

Il Regio esercito e la Regia marina, previo accordo con la Regia aeronautica, hanno facoltà di allenare all'osservazione aerea presso le unità di cui agli articoli 8 e 9, proprio personale brevettato in soprannumero a quello contemplato nell'articolo precedente.

Tale personale rimane negli organici dell'Arma di provenienza ed a carico del bilancio del rispettivo Ministero.

Art. 13.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica sono divisi in:

ruolo naviganti;

ruolo servizi;

ruolo specialisti.

I tre ruoli hanno carriera distinta. Non è ammesso il passaggio di ruolo salvo che dal ruolo naviganti al ruolo servizi, mediante norme legislative da emanare su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze.

Gli ufficiali del ruolo naviganti esercitano le funzioni inerenti al comando, organizzazione e funzionamento delle unità aeree e coprono le cariche per essi previste nell'ordinamento degli organi centrali e territoriali della Regia aeronautica e negli ordinamenti degli altri enti militari e civili dello Stato.

Gli ufficiali del ruolo servizi disimpegnano i còmpiti inerenti alla organizzazione e funzionamento dei servizi a terra e in particolare degli aeroporti, caposaldi su cui si impernia il funzionamento dei reparti di volo.

Gli ufficiali del ruolo specialisti disimpegnano i còmpiti tecnico-professionali inerenti al personale e al materiale della propria categoria.

Art. 14.

L'organico degli ufficiali dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — è il seguente:

Generali di squadra	5
Generali di divisione	7
Generali di brigata	21
Colonnelli	68
Tenenti colonnelli	166
Maggiori	160
Capitani	676
Subalterni	652
	1755

Art. 15.

Il ruolo servizi comprende le categorie aeroporti, governo, maestri di scherma e maestri direttori di banda, per ciascuna delle quali l'organico è quello sottoindicato:

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni
Aeroporti	8	25	22	160	155
Governo	—	—	—	53	94
Maestri di scherma	—	—	—	—	20
Maestri direttori di banda	—	—	—	—	1

Art. 16.

L'organico degli ufficiali dell'Arma aeronautica — ruolo specialisti — è il seguente:

Capitani	49
Subalterni	91
	140

Art. 17.

Il ruolo specialisti è diviso nelle seguenti categorie per ciascuna delle quali l'organico è quello sottoindicato:

	Capitani	Subalterni
Motoristi	6	11
Montatori	5	10
Radioaerologisti	6	11
Armieri artificieri	6	11
Elettricisti	6	11
Fotografi	4	9
Automobilisti	16	28
	49	91

Qualora nuove necessità tecniche e d'impiego lo rendessero necessario, il Ministero dell'aeronautica, di concerto con quello delle finanze, potrà, entro i limiti degli organici in vigore, e per quanto riguarda le categorie dei ruoli specialisti, procedere con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, alla soppressione di una o più categorie o alla creazione di nuove categorie, dettando le norme occorrenti per la sistemazione del personale facente parte delle categorie da sopprimere o di quello che dovrà far parte di nuove categorie

Art. 18.

Corpo del Genio

Il Corpo del Genio aeronautico è costituito dagli ufficiali del Genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti al progetto, alla sorveglianza sulla costruzione e sull'allestimento, all'armamento, al collaudo ed alla manutenzione del materiale aeronautico e degli immobili della Regia aeronautica.

Disimpegna inoltre ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari e la eventuale vigilanza tecnica sul materiale aeromobile dell'aviazione civile.

Art. 19.

Il Corpo del Genio comprende:

direzioni territoriali delle costruzioni (con uffici staccati di sorveglianza);

direzioni territoriali del demanio, in ragione di una per ciascuna zona aerea territoriale (con uffici staccati del demanio);

due uffici autonomi del demanio, uno per l'aeronautica della Sicilia ed uno per l'aeronautica della Sardegna;

impianti sperimentali e stabilimenti vari.

Art. 20.

Gli ufficiali del Corpo del Genio sono divisi in:

ruolo ingegneri;

ruolo assistenti tecnici.

I due ruoli hanno carriera distinta. Non è ammesso il passaggio di ruolo.

L'organico degli ufficiali del Corpo del Genio è il seguente:

	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici
Tenente generale del genio	1	—
Maggiore generale del genio	3	—
Colonnelli	12	—
Tenenti colonnelli	27	—
Maggiori	20	—
Capitani	100	22
Subalterni	77	38
	240	60

Art. 21.

Corpo di Commissariato.

Il Corpo di Commissariato aeronautico è costituito dagli ufficiali del Commissariato aeronautico ed esercita funzioni logistiche, tecnico-amministrative e contabili per quanto concerne i servizi: cassa, sussistenza, vestiario ed equipaggiamento e casermaggio.

Art. 22.

Il Corpo di Commissariato comprende:

direzioni territoriali di Commissariato, in ragione di una per ciascuna zona aerea territoriale, con uffici staccati di Commissariato;

due uffici autonomi di Commissariato, uno per l'aeronautica della Sicilia ed uno per l'aeronautica della Sardegna

depositi e stabilimenti vari.

Art. 23.

Gli ufficiali del Corpo di Commissariato sono divisi in:

ruolo Commissariato;
ruolo Amministrazione.

I due ruoli hanno carriera distinta. Non è ammesso il passaggio di ruolo.

L'organico degli ufficiali del Corpo di Commissariato è il seguente:

	Ruolo Commiss.	Ruolo amministr.
Maggiore generale commissario	1	—
Colonnelli	6	—
Tenenti colonnelli	18	—
Maggiori	16	—
Capitani	74	51
Subalterni	70	92
	185	143

Art. 24.

Al servizio sanitario della Regia aeronautica si provvede con gli stabilimenti sanitari del Regio esercito e della Regia marina previi accordi fra i Ministeri interessati.

Per lo speciale servizio sanitario aeronautico funzioneranno altresì: 4 istituti medico legali, depositi e stabilimenti vari della Regia aeronautica.

Tutti i servizi sanitari aeronautici vengono disimpegnati da ufficiali medici del Regio esercito o della Regia marina.

Art. 25.

Il numero e il grado degli ufficiali medici occorrenti per assicurare il servizio sanitario della Regia aeronautica, sono i seguenti:

Colonnelli	5
Tenenti colonnelli	8
Maggiori	10
Capitani	67
Subalterni	90
	180

Art. 26.

Gli ufficiali medici del Regio esercito o della Regia marina da assegnarsi ai servizi aeronautici, previi accordi fra i Ministeri interessati, saranno collocati fuori quadro nei ruoli di provenienza e gli assegni e le competenze loro spettanti saranno corrisposti a carico del bilancio dell'aeronuatica per tutto il tempo in cui gli ufficiali vi presteranno servizio.

Art. 27.

Scuole.

Le scuole comprendono:

la Scuola di guerra aerea;
la Regia Accademia aeronautica con scuola di pilotaggio;
la Scuola di osservazione aerea;
la Scuola caccia;
la Scuola bombardamento;
la Scuola specialisti.

L'ordinamento delle scuole è stabilito con decreto Reale emanato su proposta del Ministero dell'aeronautica col concerto del Ministero delle finanze e dei Ministeri della guerra e della marina per quanto concerne la Scuola di osservazione aerea.

Art. 28.

All'insegnamento delle materie militari nelle scuole di cui all'articolo precedente, ed alla vigilanza sulle scuole civili di pilotaggio, si provvede con personale militare.

All'insegnamento delle materie non militari si può provvedere con insegnanti civili degli istituti governativi.

Art. 29.

Oltre gli elementi costitutivi della Regia aeronautica, considerati nella presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituiti all'atto della mobilitazione ovvero possono essere formati temporaneamente per istruzioni o per speciali necessità, ricorrendo anche a personale richiamato dal congedo, altri elementi di cui il numero e la costituzione sono stabiliti per decreto Reale.

Per le unità delle aviazioni per il Regio esercito e per la Regia marina saranno altresì presi preventivi accordi con il Ministero della guerra e della marina.

Art. 30.

La suddivisione delle varie unità od enti previsti dalla presente legge, in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, ove non siano in essa specificatamente indicati, sono stabiliti dal Ministero della aeronautica, previ accordi con i Ministeri della guerra e della marina per le unità delle aviazioni per il Regio esercito e per la Regia marina.

Art. 31.

Al servizio della giustizia militare si provvede con i tribunali militari del Regio esercito e della Regia marina.

Il funzionamento di tale servizio è regolato con provvedimento a parte di concerto tra i Ministeri interessati.

Art. 32.

La scelta degli uomini di truppa della Regia aeronautica sarà fatta dai Distretti militari e dai Depositi del Corpo Reali equipaggi della marina, rispettivamente per i provenienti dalla leva di terra e di mare, secondo la quota e le modalità stabilite con i Ministeri interessati.

Alla tenuta a ruolo e alla matricola del personale in congedo provvederanno i distretti militari.

Nel caso in cui il personale in congedo della Regia aeronautica sia esuberante ai bisogni l'eccedenza sarà trasferita nel Regio esercito o nella Regia marina secondo le modalità da determinarsi di concerto fra i Ministeri interessati.

Art. 33.

Circoscrizione territoriale.

Hanno giurisdizione territoriale:

a) i Comandi di zona aerea territoriale ed i seguenti enti che da essi dipendono:

le Direzioni territoriali dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;

le Direzioni territoriali del demanio coi relativi magazzini e stabilimenti;

le Direzioni territoriali di commissariato coi relativi magazzini e stabilimenti;

i Comandi dei centri di reclutamento e di mobilitazione;

i Comandi degli aeroporti militari;

b) il Comando dell'aeronautica della Sicilia:
il Comando dell'aeronautica della Sardegna ed i seguenti enti che da essi dipendono;
gli Uffici autonomi dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;
gli Uffici autonomi del demanio coi relativi magazzini e stabilimenti;
gli Uffici autonomi del commissariato coi relativi magazzini e stabilimenti;
i Comandi dei centri di reclutamento e mobilitazione;
i Comandi degli aeroporti militari;

c) le Direzioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti coi relativi magazzini e stabilimenti.

Art. 34.

Il territorio di giurisdizione dei Comandi di zona aerea, del Comando di aeronautica della Sicilia, del Comando di aeronautica della Sardegna e delle Direzioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti, è stabilito con decreto Reale, previ accordi con il Ministero della guerra o con il Ministero della marina, per quanto concerne le dipendenze dei reparti delle aviazioni per il Regio esercito o per la Regia marina.

Le Direzioni territoriali, fatta eccezione per quella delle costruzioni e degli approvvigionamenti, gli Uffici autonomi ed i Comandi dei centri di reclutamento e mobilitazione, hanno giurisdizione su tutto il territorio della rispettiva zona aerea territoriale e del rispettivo Comando di aeronautica.

Il territorio di giurisdizione di ciascun Comando di aeroporto militare è stabilito dal Ministero dell'aeronautica su proposta dei Comandi di Z.A.T.

Art. 35.

Disposizioni generali e transitorie.

I Principi Reali sono sempre considerati in soprannumero alle tabelle organiche previste dalla presente legge.

Sono collocati fuori quadro, con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti:

a) il Ministro ed il Sottosegretario di Stato;

b) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare di S. M. ed alle Case militari dei Principi Reali;

c) gli addetti aeronautici;

d) gli osservatori industriali;

e) gli ufficiali destinati alla Commissione suprema di difesa;

f) gli ufficiali allievi presso la Scuola di guerra, l'Istituto superiore di guerra marittima e presso gli istituti e le scuole non appartenenti alla Regia aeronautica, per corsi di durata superiore ai sei mesi;

g) gli ufficiali messi a disposizione di altri Ministeri, in seguito a richiesta di essi, per servizi che abbiano una durata superiore ai sei mesi;

h) gli ufficiali assegnati all'Aeronautica coloniale.

Quando un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato mentre è completo l'organico degli ufficiali generali, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli possono competere.

Art. 36.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica — ruolo navigante — che diventino permanentemente inabili ai servizi di volo, possono essere trasferiti nel ruolo servizi o collocati in soprannumero nel ruolo stesso, qualora non vi sia disponibilità di posti, con le modalità e con i limiti da stabilirsi con le norme di cui all'articolo 13.

Art. 37.

Nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge non sono compresi gli ufficiali di complemento.

Il loro numero è variabile dipendentemente dal gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

Non sono altresì compresi nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge gli ufficiali delle Forze armate invalidi di guerra o per incidenti di volo, riassunti in servizio.

Il numero medio degli ufficiali complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina è stabilito annualmente con la legge del bilancio.

Art. 38.

La ripartizione degli ufficiali della Regia aeronautica tra i vari enti previsti dalla presente legge è stabilita dal Ministero dell'aeronautica, con apposite tabelle graduali e numeriche da approvarsi con decreto Reale.

La ripartizione degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina comandati in servizio presso i vari enti previsti dalla presente legge, sarà stabilita con decerto Reale previo concerto tra i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Art. 39.

L'ordinamento e le attribuzioni dei comandi, reparti e servizi della Regia aeronautica sono stabiliti con appositi regolamenti da approvarsi con decreto Reale, previ accordi con i Ministeri della guerra e della marina per quanto concerne le squadriglie del Regio esercito e della Regia marina e per la scuola di osservazione aerea.

Art. 40.

Annualmente, con la legge del bilancio, verranno assegnati i fondi necessari per mantenere in efficienza le unità e gli enti della Regia aeronautica esistenti, con i relativi servizi accessori ed i materiali di consumo e di mobilitazione nonchè i mezzi per raggiungere gradualmente lo sviluppo delle forze, dei servizi e dei ruoli entro i limiti massimi stabiliti dalla presente legge.

Le variazioni annuali dei ruoli saranno stabilite in sede di bilancio previo concerto tra il Ministero dell'aeronautica e quello delle finanze.

L'organizzazione prevista dalla presente legge per quanto riguarda lo svolgimento, costituzione o trasformazione di unità o di enti, verrà raggiunta gradualmente nei limiti delle disponibilità del bilancio con disposizioni particolari del Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la guerra e per la marina per quanto concerne le aviazioni per il Regio esercito e per la Regia marina.

Art. 41.

Sino a che la Regia aeronautica non abbia predisposto un congruo numero di piloti degli aerei imbarcati a bordo delle Regie navi, rimane stabilito che gli attuali piloti della Regia marina possono continuare a prestare servizio di volo, venendo gradualmente sostituiti con altrettanti elementi della Regia aeronautica nel termine di anni tre dalla data della presente legge.

Art. 42.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA
SIRIANNI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 324.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1931, n. 97.

Proroga del termine di validità dei francobolli speciali celebrativi delle nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2200, che autorizza l'emissione dei francobolli speciali celebrativi delle fauste nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte;
Visto il R. decreto 10 luglio 1930, n. 1035, che stabilisce nella data del 31 dicembre 1930 il termine di scadenza della validità dei francobolli stessi;
Riconosciuto opportuno di prorogare la validità di tali francobolli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La validità dei francobolli speciali emessi a ricordanza delle fauste nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte nei tagli da L. 0,20 - 0,50 + 0,10 ed 1,25 + 0,25 è prorogata fino a tutto il 31 marzo 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 65. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 325.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1930, n. 1907.

Concessione al prof. Domenico Saccardo della raccolta ed utilizzazione industriale di piante medicinali e da profumi nella Colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del 5 marzo 1928, confermata con successive domande del 15 settembre 1928 e 2 maggio 1929, presentate al Governo della Colonia Eritrea dal prof. Domenico Saccardo per ottenere, in favore di una costituenda società, la concessione della raccolta e della utilizzazione industriale di piante medicinali e da profumi, e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Colonia n. 15 del 15 agosto 1929;
Vista la proposta fatta dal Governatore dell'Eritrea con lettera 15 novembre 1929, n. 23662;
Visto il disciplinare in data 13 dicembre 1930;
Visto l'art. 49 dell'ordinamento fondiario della Colonia Eritrea approvato con R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269;
Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' accordata al prof. Domenico Saccardo, per una costituenda società, la concessione della raccolta e della utilizzazione industriale di piante medicinali e da profumi nella Colonia Eritrea, ed è approvato il disciplinare allegato in data 13 dicembre 1930 contenente le disposizioni e condizioni dalle quali la concessione è regolata.

Art. 2.

La società di cui all'articolo precedente dovrà essere legalmente costituita entro sei mesi dalla data del presente decreto, con un capitale non inferiore a L. 300.000. Lo statuto sociale dovrà essere approvato dal Ministro per le colonie.

Ove gli obblighi stabiliti dal comma precedente non siano osservati, la concessione resterà senz'altro priva di ogni effetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 50. — MANCINI.

Disciplinare per la concessione dello sfruttamento di piante spontanee della Colonia Eritrea.

Art. 1.

La concessione ha per oggetto il permesso di raccolta ed utilizzazione, a scopo industriale, delle seguenti piante:
a) della *senna*, nel bassopiano orientale, su una estensione complessiva di circa 10.000 ettari;

b) delle *gomme*, nel bassopiano occidentale e precisamente fra Gasc e Setit, su una estensione complessiva di circa 10.000 ettari;

c) del *citrullos colocynthis*, nel bassopiano orientale, su una estensione complessiva di circa 10.000 ettari;

d) degli *andropogon* e dei *cimbopogon*, nel bassopiano occidentale, su una estensione complessiva di circa 10.000 ettari;

e) dell'*acacia nilotica*, nel bassopiano occidentale, su una estensione complessiva di circa 10.000 ettari;

f) dell'*avicenia officinalis* e della *rhizofora mucronata*, nel bassopiano orientale, su una estensione complessiva di circa 10.000 ettari.

Nella voce *gomme*, di cui alla precedente lettera *b*), non si intende compreso l'incenso delle Boswelie.

La concessione è regolata dalle condizioni del presente atto, nonchè dalle norme dell'ordinamento fondiario e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Colonia.

Art. 2.

La concessione di cui al precedente articolo è accordata per la durata di anni venti, decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Per il periodo di quindici anni, decorrenti dalla stessa data, è inoltre accordata al concessionario la esclusività della raccolta ed utilizzazione delle piante di cui al precedente articolo e della esportazione dei prodotti provenienti da lavorazione industriale, ad eccezione della senna e delle gomme per le quali la esclusività è limitata alle sole zone comprese nella concessione.

Art. 3.

Se il Governo della Colonia ricevesse, mentre la concessione è in vigore, altre domande di terzi aventi il medesimo oggetto pei restanti territori della Colonia il concessionario avrà il diritto di prelazione a parità di condizioni, con l'obbligo però, ove occorra, di un proporzionale aumento della produzione e del capitale.

Art. 4.

La concessione oggetto del presente atto non attribuisce altri diritti al concessionario oltre quelli della raccolta e della utilizzazione a scopo industriale delle piante di cui all'art. 1.

Egli, quindi, non potrà, nelle zone della concessione, vietare pascoli, coltivazioni, accampamenti sia di indigeni sia di altri; vietare o comunque ostacolare il libero transito sulle vie carovaniere; vietare o in genere limitare l'uso delle acque, nè fare opere che deviino, sia pure temporaneamente, il corso delle acque medesime, se non previo consenso dell'Amministrazione.

Art. 5.

La concessione è accordata con espressa riserva dei diritti dei terzi, degli usi pubblici esistenti e di ogni altra ragione di pubblico interesse e particolarmente degli usi consuetudinari delle popolazioni indigene, e perciò il concessionario è tenuto a rispettare tali diritti, ragioni ed usi, anche per quanto concerne la raccolta gratuita, da parte degli indigeni, delle piante o dei loro frutti semprechè non sia fatta a scopo di commercio.

Art. 6.

Qualora una parte delle zone indicate all'art. 1 potesse, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione coloniale, essere adibita o concessa ad altri usi più rimunerativi o risultasse comunque necessaria per ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse, la concessione, ove non possa coesistere e riuscire compatibile con tali altre destinazioni, resterà, per la parte corrispondente, revocata, senza farsi luogo ad alcun compenso, salvo, ove sia possibile, a sostituire l'area revocata con altra di superficie ed importanza equivalenti.

Art. 7.

È fatto obbligo al concessionario di eseguire in Colonia la lavorazione di quelle piante che ne siano suscettibili e per quella parte che può essere utilmente eseguita in Colonia. La esportazione dalla Colonia stessa dei prodotti lavorati dovrà avvenire dal porto di Massaua ad altro porto della Colonia, escluse le eventuali vendite nelle regioni finitime dell'Etiopia o del Sudan.

Art. 8.

Nella raccolta delle piante o di singole parti di esse il concessionario dovrà attenersi alle prescrizioni che saranno stabilite dal Governo della Colonia, a suo insindacabile giudizio, al fine di un razionale sfruttamento di essi; e così potrà il Governo stabilire, per talune specie di piante, il divieto della loro estirpazione, limitando la raccolta alle foglie ed ai frutti; potrà per altre, consentire il taglio dei soli rami; potrà stabilire turni di raccolta, in modo che una parte delle piante delle zone assegnate resti ogni anno a riposo.

Art. 9.

Per l'attuazione della impresa oggetto della concessione sarà costituita una società anonima per azioni fra capitalisti italiani con un capitale minimo di L. 300.000, elevabili a L. 2.000.000, da impiegarsi interamente nei lavori, nell'acquisto di macchinari, nella costruzione di stabilimenti, e in quanto altro occorre per l'industria e per l'avviamento di essa.

Art. 10.

Entro sei mesi dalla data del decreto di concessione, il concessionario dovrà presentare al Governo della Colonia un piano dettagliato del programma di impianto e di esercizio della industria.

Dopo trascorsi tre anni dall'inizio della produzione industriale giusta l'articolo seguente, il Governo della Colonia stabilirà, sentito il concessionario, il minimo di produzione annuale da raggiungersi complessivamente dall'industria.

Il prezzo di cui all'art. 59, ultimo alinea, dell'ordinamento fondiario, da calcolare, sarà eventualmente determinato sulla base del prezzo medio corrente sul mercato internazionale, con decreto del Governatore, dopo decorso il termine di cui al comma precedente e potrà essere successivamente modificato a' sensi dell'art. 28 del regolamento per l'applicazione del detto ordinamento.

Art. 11.

Il concessionario si obbliga di iniziare i lavori di raccolta delle piante entro sei mesi e la lavorazione dei prodotti entro otto mesi, decorrenti dalla data stabilita per la presentazione del piano di cui all'articolo precedente.

L'assegnazione delle varie zone di raccolta, nei limiti di cui all'art. 1, sarà fatta dal Governo della Colonia gradualmente in relazione al lavoro da svolgersi dal concessionario ed alle necessità della industria.

Art. 12.

Se entro i termini indicati nei due precedenti articoli, il concessionario non avrà ottemperato a quanto dagli articoli stessi è prescritto, la concessione potrà essere revocata anche limitatamente a quelle piante per le quali l'industria non avesse trovato la convenienza economica della industrializzazione.

Art. 13.

Iniziata l'industria, il concessionario si obbliga di mantenerla continuamente in esercizio.

Qualora, senza giustificato motivo, essa rimanesse sospesa per più di un anno consecutivamente, la concessione potrà essere revocata; lo stesso dicasi pel caso che la produzione non raggiungesse il minimo di produzione di cui all'art. 10.

Art. 14.

Indipendentemente dalla concessione che è oggetto del presente disciplinare, il Governo della Colonia autorizza il concessionario ad addivenire a trattative con le popolazioni locali per la raccolta di piante medicinali, da essenza e tannifere per i quantitativi occorrenti all'industria, in località diverse da quelle indicate all'art. 1 e che, a norma del vigente ordinamento fondiario, non sono suscettibili di concessione. Le dette piante saranno dal concessionario utilizzate per gli stessi scopi industriali di cui all'art. 1, nella stessa industria.

Pel periodo di quindici anni dalla data del decreto di concessione è accordata al concessionario la esclusività della esportazione per le piante sottoindicate, in quanto si tratti di prodotti provenienti da lavorazione industriale:

Meriandra bengalensis;
Ocymun mentaes-folium;
Aloe, specie diverse;
Acokantera abissynica;
Lippia adoensis;
Abrus precatorius;
Albizzia anthielmintica;
Myrsine africana;
Tamarindus indica;
Acacia abissinica;
Acacia etbaica;
Barbeja oleoides;
Osiris abissynica;
Rhizophora mucronata;
Tamarix africana;
Terminalia brownii.

Gli accordi, che all'uopo saranno conclusi fra il concessionario e le popolazioni indigene, saranno soggetti all'approvazione del Governo della Colonia, il quale stabilirà anche le norme da osservarsi nella raccolta delle piante, giusta l'art. 8.

Art. 15.

L'Amministrazione coloniale non assume alcuna responsabilità pel caso che le disponibilità e la raccolta delle piante, sia di quelle indicate all'art. 1, che di quelle di cui al precedente articolo, dovessero per qualsiasi causa diminuire o cessare.

Art. 16.

Nessun diritto è dovuto dal concessionario pei primi cinque anni di esercizio, in corrispettivo della concessione e degli altri vantaggi che gli derivano dal presente atto.

A cominciare dal sesto anno e per la rimanente durata della concessione, egli corrisponderà al Governo della Colonia, annualmente, una somma pari al 7 per cento degli utili netti che a norma dello statuto della Società verranno distribuiti agli azionisti in base ai bilanci sociali approvati dalla assemblea degli azionisti stessi e pubblicati a termine di legge.

Art. 17.

Il pagamento delle somme spettanti all'Amministrazione coloniale a' sensi del precedente articolo sarà eseguito dal concessionario entro due mesi dal deposito del bilancio annuale approvato presso la cancelleria del tribunale della Colonia.

Oltre tale termine decorreranno gli interessi al saggio legale commerciale.

Se entro un anno il concessionario non corrisponderà la somma dovuta in forza dell'articolo precedente, la concessione sarà revocata.

Art. 18.

Il disposto dell'art. 16 è esteso anche al bilancio di liquidazione della Società al suo scioglimento, nel senso che il Governo della Colonia percepirà pure il 7 per cento sull'utile netto che risulterà dal bilancio finale di liquidazione dopo rimborsato il capitale sociale.

Art. 19.

Del Consiglio di amministrazione della Società farà parte un rappresentante del Regio Governo, designato dal Ministro per le colonie e che avrà il più ampio diritto di controllare la gestione della Società, la compilazione dei bilanci e quanto sarà necessario al fine di salvaguardare gli interessi dell'Amministrazione.

Un altro rappresentante del Regio Governo farà parte del Collegio dei sindaci.

Art. 20.

Il concessionario non potrà cedere la presente concessione, nè in tutto nè in parte, se non dopo ottenuto il consenso del Governo della Colonia.

Art. 21.

Il concessionario sarà esente, per un decennio dall'inizio della industria, da qualsiasi imposta o tassa relativa all'esercizio dell'industria stessa e dai dazi di entrata sui macchinari occorrenti pei singoli impianti.

Art. 22.

Alla fine di ogni esercizio il concessionario dovrà presentare al Governo della Colonia una relazione sull'andamento della industria.

Art. 23.

Le contestazioni che durante il periodo della concessione o al termine di essa potessero insorgere fra la Società o la Amministrazione coloniale e che non fossero definite in via amministrativa, saranno deferite al giudizio inappellabile di tre arbitri, da nominarsi, uno per ciascuno, dal Governo della Colonia, dalla Società e dal presidente del Tribunale della Colonia.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà soggetta nè ad appello nè a cassazione.

Le spese del giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà chiesto l'arbitrato.

Il Collegio arbitrale avrà sede in Asmara.

Art. 24.

Il concessionario, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, presterà una cauzione di L. 30.000 mediante deposito in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da valutarsi secondo le norme in vigore per le cauzioni in favore della pubblica amministrazione.

Il detto deposito sarà eseguito presso la Regia sezione di tesoreria coloniale in Asmara e dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla data del decreto di concessione.

Art. 25.

La inadempienza da parte del concessionario ad una qualunque delle condizioni contenute nel presente atto o nelle disposizioni da esso richiamate importerà, oltre l'incameramento della cauzione, la facoltà dell'Amministrazione coloniale di revocare la concessione stessa, senza che spettino al concessionario indennizzi o compensi di sorta.

La revoca della concessione sarà in ogni caso pronunciata con Regio decreto, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 26.

Allo scadere della concessione, come nel caso di revoca, gli impianti, macchinari e fabbricati resteranno di proprietà della Società, salvo il diritto al Governo della Colonia di operarne l'acquisto al prezzo di stima, secondo il valore che avranno in quel tempo pel loro stato d'uso.

Art. 27.

Tutte le spese e tasse relative del presente atto sono a carico del concessionario.

Art. 28.

Il presente atto non sarà impegnativo per l'Amministrazione coloniale se non dopo che sia stato approvato nei modi di legge.

Fatto, letto e sottoscritto in triplice originale giusta l'articolo 39 dell'ordinamento fondiario per la Colonia Eritrea.

Roma, 13 dicembre 1930 - Anno IX

Il concessionario: DOMENICO SACCARDO.

p. *L'Amministrazione coloniale*: OTTONE GABELLI.

Numero di pubblicazione **326.**

REGIO DECRETO 22 dicembre 1930, n. **1910.**

Estensione nell'Eritrea e nella Somalia del R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, sulla istituzione della M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, con cui è istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 770, che estende nella Tripolitania e nella Cirenaica le disposizioni del Regio decreto 14 gennaio 1923, n. 31;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese in quanto applicabili, nell'Eritrea e nella Somalia Italiana, le disposizioni di cui al R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, sulla istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 53. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 141 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damiagnevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damiagnevich Antonio, figlio di Domenico e di Francesca Cucich, nato a Sbicina di Cherso il 23 marzo 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Maria di Damiano e di Maria Crivicich, nata a Sbicina il 15 gennaio 1899, ed alla figlia nata l'11 settembre 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(300)

N. 187 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dlacich Giovanni, figlio di Giovanni e di Maria Juriaco, nato a Pernata di Cherso il 6 dicembre 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diacci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Francesco dell'or fu Maria Dlacich, nato a Pernata il 1° aprile 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(301)

N. 190 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dlacich Giovanni, figlio di Antonio e di Giovanna Damiagnevich, nato a Pernata di Cherso il 4 dicembre 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diacci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ardas Domenica di Giovanni e fu Domenica Zitcovich, nata a Pernata il 4 settembre 1897 ed ai figli, nati a Pernata: Giovanni, il 4 novembre 1924; Maria, l'11 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1929 Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(302)

N. 210 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Duskovic » (Duscovich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Duskovic (Duscovich) Matteo, figlio del fu Giuseppe e della fu Bassa Anna, nato a Castelverde il 10 marzo 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dusconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bassich Natalia di Giovanni e di Paulovich Rosa, nata a Bottonega il 22 dicembre 1902, ed al figlio Rodolfo, nato a Pisino il 23 marzo 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(303)

N. 170 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Derndich » (Drndic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drndic (Derndich) Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Mogorovich Caterina, nato a Castelverde di Pisino il 17 luglio 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dendi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(304)

N. 335 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dorcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dorcich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Sablich Caterina, nato a Cherso il 7 aprile 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dorci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rubinich Maria di Francesco e di Maria Soldatich, nata a Cherso il 13 aprile 1889 ed ai figli, nati a Cherso: Caterina, il 28 agosto 1912; Maria, il 22 novembre 1913; Anna, il 9 agosto 1920; Antonio, il 7 giugno 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(305)

N. 279 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Duimovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Duimovich Matteo, figlio del fu Marco e della fu Maria Fucich, nato a Cherso il 24 gennaio 1882 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doimi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Soldatich fu Matteo e fu Giovanna Francovich, nata a Cherso il 10 febbraio 1882 ed alle figlie, nate a Cherso: Maria, il 14 settembre 1919; Mattea Anna, il 14 settembre 1919; Giovanna, il 26 febbraio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(306)

N. 150 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damiagnevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damiagnevich Domenico, figlio del fu Antonio e della fu Domenica Boghich, nato a Lubenizze di Cherso il 6 gennaio 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Pernata di Cherso dalla ora defunta moglie Antonia Juriaco: Domenico, il 16 giugno 1907; Maria, il 5 dicembre 1908; Antonia, l'8 agosto 1912; ed alla nipote Maria Damiagnevich illeg. della figlia Maria.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(307)

N. 196 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dlacich Andrea, figlio del fu Andrea e della fu Maria Camalich, nato a Podolli di Cherso il 14 ot-

tobre 1858, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diacci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della fu Deselich Antonia, nati a Podolli: Andrea, l'11 marzo 1886; Antonio, il 24 agosto 1890.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(308)

N. 220 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Dusan » (Dussan) e « Jurcic » (Jurcich) sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Dusan (Dussan) Caterina vedova di Natale, figlia del fu Jurcich Antonio e della fu Ladavaz Maria, nata a Vermo il 27 settembre 1891, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dussani » e « Giurchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Pisino: Giuseppe, l'8 febbraio 1912; Natalia, il 13 aprile 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(309)

N. 271 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Duimovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Duimovich Maria, figlia del fu Marco e della fu Maria Fucich, nata a Cherso il 23 aprile 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doimi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(310)

N. 272 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Duimovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Duimovich Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Maria Terdoslavich, nato a Cherso il 20 febbraio 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doimi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(311)

N. 182 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dejak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dejak Giovanni, figlio di Ugo e della fu Leopoldina Veritti, nato a Parenzo il 18 gennaio 1888, è

restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dea ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(312)

N. 113 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Bordon, nato a Risano il 26 novembre 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Apollonio Antonia fu Antonio e fu Bertoch Antonia, nata a Bertocchi il 7 novembre 1867 ed ai figli, nati a Bertocchi: Apollonia, il 10 febbraio 1896; Bruno, il 7 febbraio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(313)

N. 114 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Giuseppe, figlio di Giacomo e di Valentich Antonia, nato a Risano l'11 agosto 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Morgan Angela fu Francesco e di Zidarich Giovanna, nata a Semedella il 9 maggio 1897 ed ai figli, nati a Risano: Viola, il 23 ottobre 1922; Giuseppe, il 12 giugno 1926; Angelo, il 9 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(314)

N. 118 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Federico, figlio di Giacomo e di Antonia Valentich, nato a Risano il 12 maggio 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cosanz Anna fu Pietro e di Maria Zuppin nata a Decani il 24 luglio 1898 ed ai figli, nati a Risano: Dorina, il 7 ottobre 1920; Angela, il 27 luglio 1922; Modesta, il 15 dicembre 1923; Angelo, il 28 febbraio 1925; Natale, il 16 dicembre 1926; Carlo, il 10 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(315)

N. 117 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Floriano, figlio del fu Giacomo e della fu Vattovaz Giovanna, nato a Capodistria il 18 ottobre 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tedesco Giustina fu Giuseppe e di Maria Bertoch, nata a Capodistria il 24 maggio 1901 ed ai figli, nati a Capodistria: Attilio, il 13 agosto 1922; Federico, il 13 agosto 1922; Luciano, il 25 marzo 1925; Graziella, il 29 agosto 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(316)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato in data 13 febbraio 1931-IX, all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1931-IX) concernente l'insegnamento di statistica e di clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali nella Regia università di Roma.

(1077)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 11 febbraio 1931-IX, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, portante modificazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra Comuni ed appaltatori.

(1080)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il 12 febbraio 1931-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303, che proroga al 31 dicembre 1950 la facoltà di emissione dei biglietti di banca concessa alla Banca d'Italia.

(1081)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 11 febbraio 1931-IX, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione ed esportazione per essere lavorate.

(1082)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati il 12 febbraio 1931-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 65, recante provvedimenti per i vaglia cambiari e le fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

(1083)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati il 12 febbraio 1931-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 15, concernente proroga del termine per il cambio dei biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

(1078)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, ha presentato il giorno 12 febbraio 1931-IX all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 gennaio 1931-IX, n. 16, che fissa il termine entro il quale l'Istituto di credito agrario per la Sardegna dovrà iniziare la restituzione delle anticipazioni ottenute dallo Stato.

(1079)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 35.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 febbraio 1931 - Anno IX

Francia	74.87	Oro	368.59
Svizzera	368.60	Belgrado	33.67
Londra	92.815	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.675	Albania (Franco oro)	367.50
Spagna	187.18	Norvegia	5.11
Belgio	2.665	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.545	Svezia	5.113
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.11
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	71.50
Peso Argentino Oro	13.655	Rendita 3.50 % (1902)	66.75
Peso Argentino Carta	6.015	Rendita 3 % lordo	42.325
New York	19.103	Consolidato 5 %	81.225
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	79.275

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 31

			DIFFERENZE con la situazione al 20 dicembre 1930 — (migliaia di lire)
ATTIVO.			
Oro in cassa		L. 5.296.775.326,41	— 874
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 3.073.578.290,05		+ 34.388
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1.253.907.247,24		—
		4.327.485.537,29	+ 34.388
Riserva totale		L. 9.624.260.863,70	+ 33.514
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato		» 1.784.323.406,78	—
Cassa		» 710,972,959.83	+ 116.914
Portafoglio su piazze italiane		» 3.946.005.152,85	+ 827.378
Effetti ricevuti per l'incasso		» 33.295.978,84	+ 23.496
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.660.992.045,85		+ 183.997
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 720.119 —		— 162
		1.661.712.164,85	+ 183.835
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca		L. 1.160.390.525,59	— 1.289
Titoli di pertinenza della Cassa Autonoma d'Amm. del Deb. Pubbl. interno		» 125.000.000 —	+ 50.000
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 202.388.105,29		+ 9.911
altri	» 84.436.356,42		+ 10.812
		286.824.461,71	+ 20.723
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni		L. 527.018.587,82	—
Azionisti a saldo azioni		» 200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici		» 166.341.657,52	— 911
Istituto di liquidazioni		» 626.229.713,71	— 1.794
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 74.388.283,79		—
Impiego fondo pensioni	» 202.977.659,72		—
Debitori diversi	» 790.329.819,20		— 706.519
		1.130.180.762,71	— 706.519
Spese		L. —	— 158.144
		L. 21.982.556.235,91	—
Depositi in titoli e valori diversi		» 28.203.341.232,94	+ 1.182.594
		L. 50.185.897.468,85	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi		» 283.196.920,92	+ 70.956
TOTALE GENERALE		L. 50.469.094.389,77	—

Saggio normale dello sconto 5 ½ % (dal 19 maggio 1930).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(8017)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

dicembre 1930 (IX)

PASSIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al 20 dicembre 1930 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.		15.680.457.550 —	+ 71.972
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		700.588.765,01	+ 292.558
Depositi in conto corrente fruttifero	»		1.420.357.956,36	+ 65.641
Conto corrente del Regio tesoro	»		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.		18.101.404.271,37	+ 430.171
Capitale	L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»		32.500.000 —	—
Conti correnti passivi	»		33.464.174,41	+ 18.107
Conto corrente del Regio tesoro vincolato	»		1.385.880.509,33	+ 26.475
Conto corrente del Regio tesoro di Accanton. p/ pagam. int. all'Ist. di liquid.	»		540.000.000 —	+ 20.000
Cassa autonoma di ammortamento del Debito Pubblico interno conto corrente	»		190.539.119,60	— 17.022
Cassa autonoma di ammortamento del Debito Pubblico interno conto titoli	»		125.000.000 —	+ 50.000
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti	L.	78.280.299,66		+ 2.702
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46.000.000 —		—
Creditori diversi	»	775.978.572,10		+ 172.949
			900.258.871,76	+ 175.651
Rendite	L.		—	— 389.687
Utili netti dell'esercizio	»		73.509.289,44	+ 73.509
	L.		21.982.556.235,91	—
Depositanti	»		28.203.341.232,94	+ 1.182.594
	L.		50.185.897.468,85	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		283.196.920,92	+ 70.956
TOTALE GENERALE	L.		50.469.094.389,77	—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 53,17 %

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 10

ATTIVO.				DIFFERENZE con la situazione al 31 dicembre 1930 — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . L.		5.296.800.182,53	+	25
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero	L. 2.999.486.446,63		—	74.092
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1.253.907.247,24			—
		4.253.393.693,87	—	74.092
Riserva totale . . . L.		9.550.193.876,40	—	74.067
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . »		1.784.323.406,78		—
Cassa . . . »		608.190.529,33	—	102.782
Portafoglio su piazze italiane . . . »		3.933.737.977,95	—	12.267
Effetti ricevuti per l'incasso . . . »		5.063.320,35	—	28.233
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.115.710.345,37		—	545.282
Anticipazioni { su sete e bozzoli . . .	» 1.586.817,60		+	867
		1.117.297.162,97	—	544.415
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L.		1.159.619.169,68	—	771
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »		125.000.000 —		—
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 170.954.754,74		—	31.433
altri . . .	» 64.080.246,66		—	20.356
		235.035.001,40	—	51.789
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . L.		527.018.587,82		—
Azionisti a saldo azioni . . . »		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . »		166.341.657,52		—
Istituto di liquidazioni . . . »		626.229.713,71		—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 77.415.033,79		+	3.027
Impiego fondo pensioni	» 202.872.659,72		—	105
Debitori diversi . . .	» 801.827.037,96		+	11.497
		1.144.599.731,47	+	14.419
Spese . . . L.		349.603,59	+	350
L.		21.182.999.738,97		-
Depositi in titoli e valori diversi . . . »		29.049.862.309,02	+	846.521
L.		50.232.862.047,99		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		282.377.058,56	—	820
TOTALE GENERALE . . . L.		50.515.239.106,55		—

Saggio normale dello sconto 5 1/2 per cento (dal 19 maggio 1930).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(8018)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

gennaio 1931 (IX)

PASSIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al 31 dicembre 1930 — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.		15.579.841.100 —	— 100.616
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		460.384.098,48	— 240.205
Depositi in conto corrente fruttifero	»		1.545.883.600,36	+ 125.526
Conto corrente del Regio tesoro	»		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.		17.886.108.798,84	— 215.295
Capitale	L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»		32.500.000 —	—
Conti correnti passivi	»		20.410.749,77	— 13.053
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»		794.385.006,60	— 591.495
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»		540.000.000 —	—
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno { conto corrente	»		192.414.202,93	+ 1.875
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno { conto titoli (1)	»		125.000.000 —	—
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti	L.	78.280.299,66		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46.000.000 —		—
Creditori diversi	»	746.202.734,09		— 29.776
			870.483.033,75	— 29.776
Rendite	L.		48.188.657,64	+ 48.189
Utili netti dell'esercizio precedente	»		73.509.289,44	—
	L.		21.182.999.738,97	
Depositanti	»		29.049.862.309,02	+ 846.521
	L.		50.232.862.047,99	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		282.377.058,56	— 820
TOTALE GENERALE	L.		50.515.239.106,55	—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 53.39 per cento.

p. *Il ragioniere generale:* RIPETTI

CONCORSI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso pel conferimento di banchi lotto a favore dei commessi di carriera.

A tutto il 21 marzo 1931 è aperto il concorso fra Commessi di carriera del lotto per conferimento dei sotto indicati banchi:

Con aggio fino a L. 7500, riservati ai commessi di carriera del proprio Compartimento che, avendo la prescritta anzianità siano almeno da due anni iscritti nel Compartimento cui appartiene il banco (art. 1 R. decreto 21 gennaio 1929, n. 71).

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO			Collettorie che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere
					Riscossioni				Aggi					
					Esercizi				Esercizi					
Numero	Comune	Provincia	Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1927-28	1928-29	1929-30	Media	1927-28	1928-29	1929-30	Media		
				1° ESPERIMENTO.										
				Compartimento di BARI.										
104	Ginosa	Taranto	—	—	45499	41348	47058	44635	6395	6021	6535	6317	1287	Anni 5
				Compartimento di FIRENZE.										
131	Castiglion Fiorentino	Arezzo	—	—	53092	43093	38154	44779	7016	6178	5697	6297	1291	Anni 5
34	San Casciano . . .	Firenze	Greve	13217	53552	43027	46784	47788	7049	6172	6511	6577	1378	» 5
			Mercatale	5061										
			Tavernelle	3366										
				Compartimento di NAPOLI.										
260	Caserta (Sala) . . .	Napoli	—	—	64495	54482	51350	56776	7815	7114	6894	7274	1638	Anni 5
310	Pignataro Maggiore .	Napoli	—	—	41859	38758	44572	41730	6067	5763	6311	6047	1203	» 5
582	Montella	Avellino	Bagnoli Irpino	5825	33798	30782	30265	31615	5218	4886	4829	4978	912	» 2
			Castelfranci	*										
				Compartimento di PALERMO.										
303	Scicli	Siracusa	—	—	42513	57775	63220	54503	6126	7344	7724	7065	1572	Anni 5
58	Montelepre	Palermo	—	—	57179	55166	41047	51131	7302	7162	5994	6819	1475	» 5
201	Nicosia	Enna	—	—	46806	55233	47986	50008	6513	7166	6619	6766	1443	» 5
80	Palermo (Pallavicino)	Palermo	—	—	42050	59806	46576	49477	6084	7486	6491	6687	952	» 5
373	Villarosa	Enna	—	—	53146	44499	37161	44935	7020	6305	5588	6304	1296	» 5
197	Trecastagni. . . .	Catania	—	—	57390	34351	31821	41187	7317	5278	5000	5865	1188	» 5
144	Mistretta	Messina	—	—	34460	34771	23642	30958	5291	5325	3973	4863	893	» 2
254	Raffadali	Agrigento	Ioppolo (chiusa l'11-1-1930)	4032	23103	29123	28684	26970	3908	4686	4629	4407	779	» 2
			Sant'Elisabetta	*										
				Compartimento di ROMA.										
115	Tarquinia	Roma	—	—	73785	48402	41211	54466	8455	6656	6009	7040	1572	Anni 5
102	Vetralla	Viterbo	Sutri	*	45680	34345	38876	39634	6411	5278	5777	5822	1144	» 5
			S. Martino al Cimino	*										
			Barbarano Romano	*										
			Tuscania	22279										
			Monteromano (soppressa dal 29-3-1930)	1842										
253	Celano	Aquila	—	—	23155	16350	16051	18519	3910	2952	2908	3257	535	» 2
246	Amatrice.	Rieti	Montereale	4617	12110	9090	19780	13660	2317	1873	3475	2555	395	» 2

* Le collettorie con asterisco sono attualmente chiuse.

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO			Collettorie che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere
					Riscossioni				Aggi					
					Esercizi			Media	Esercizi			Media		
Numero	Comune	Provincia	Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1927-28	1928-29	1929-30		1927-28	1928-29	1929-30			
						Compartimento di TORINO.								
115	Galliate	Vercelli	Trecate	20687	51550	55644	71039	59411	6908	7195	8273	7459	1714	Anni 5
127	San Salvatore Monferrato	Alessandria	Occimiano Lù	2568 *	14837	15869	18671	16459	2726	2880	3301	2969	475	» 2
						Compartimento di VENEZIA.								
260	Massafiscaglia . . .	Ferrara	Codigoro Migliarino Ariano Polesine	12436 16279 9739	61059	57379	61209	59882	7574	7317	7584	7492	1728	Anni 5
259	Copparo	Ferrara	Berra	*	61983	52694	61838	58838	7639	6988	7629	7419	1697	» 5
179	Fratta Polesine . .	Rovigo	Fiesso Umbertiano	8155	41020	33347	44049	39472	5992	5168	6264	5808	1139	» 5

Con aggio superiore a L. 7500, e non oltre L. 10.000, fra tutti i commessi di carriera con anzianità di servizio non inferiore a 10 anni (art. 1 contro citato).

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				Collettorie che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco
						Riscossioni				Aggi				
						Esercizi			Media	Esercizi			Media	
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1927-28	1928-29	1929-30		1927-28	1928-29	1929-30		
							1° ESPERIMENTO.							
93	Grottaglie	Taranto	Bari	—	—	78402	91935	120032	96790	8788	9735	11302	9942	2792
176	Badia Polesine . .	Rovigo	Venezia	—	—	109021	87396	87933	94783	10751	9418	9455	9875	2735
335	Albona	Pola	Venezia	—	—	132945	94086	61471	96167	11947	9886	7603	9812	2774
24	Venezia (Burano) .	Venezia	Venezia	—	—	112249	83206	78946	91467	10912	9124	8827	9621	1759
549	Avella	Avellino	Napoli	—	—	129135	77524	71962	92874	11757	8727	8337	9607	2679
117	Poggibonsi	Siena	Firenze	San Gimignano Staggia Senese (in esperimento dal 14-6-30)	23109	84821	88548	94982	89450	9237	9498	9949	9561	2580
226	Sassuolo	Modena	Firenze	Montefiorino	*	88138	82116	87098	85784	9470	9048	9397	9305	2475
138	Roccalumera . . .	Messina	Palermo	Scaletta Zanglea Roccalumera Giampilieri	23923 13289 15794	76529	94765	85286	85527	8657	9934	9270	9287	2468
212	Piano di Sorrento.	Napoli	Napoli	—	—	74180	83795	93459	83811	8493	9166	9842	9167	2418
257	Bondeno	Ferrara	Venezia	—	—	91188	75159	84339	83562	9683	8561	9204	9149	2411
408	San Salvatore Telesino	Benevento	Napoli	—	—	62071	95461	90283	82605	7645	9982	9620	9082	2383
355	Santa Caterina Villarmosa	Caltanissetta	Palermo	Marianopoli Vallelunga Villalba Resultano (da attivare)	5152 21125 19799	82067	85649	71147	79619	9045	9245	8279	8856	2297
36	Roma (Ostia a Mare)	Roma	Roma	—	—	49591	76349	107595	77845	6763	8644	10680	8696	1497
189	Bronte	Catania	Palermo	Randazzo Cesarò Troina Maletto	14614 8574 9638 7369	86410	76857	67240	76836	9361	8680	8007	8683	2217
56	San Giuseppe Jato	Palermo	Palermo	Camporeale San Cipirello (chiusa il 1-1-1930)	5267 5904	64526	97058	67538	76374	7803	10094	8028	8642	2202

* Le collettorie con asterisco sono attualmente chiuse.

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				Collettorie che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco
						Riscossioni				Aggi				
						Esercizi				Esercizi				
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1927-28	1928-29	1929-30	Media	1927-28	1928-29	1929-30	Media	
398	Montesarchio . . .	Benevento	Napoli	—	—	64207	77746	86375	76109	7794	8742	9346	8627	2196
102	Crescentino	Vercelli	Torino	—	—	69446	70172	84069	74562	8161	8212	9185	8519	2151
244	Correggio.	Reggio Em.	Firenze	—	—	84111	67745	71221	74359	9188	8042	8285	8505	2145
83	Ceglie Messapico .	Brindisi	Bari	—	—	77711	67271	70821	71934	8740	8009	8257	8335	2075
437	Venafro	Campobasso	Napoli	Colli al Volturno Capriati al Volturno	11648 3352	77208	61564	72473	70415	8705	7709	8373	8262	2031
253	Campobello di Licata	Agrigento	Palermo	Delia	19308	80130	82355	65512	75999	8909	9065	7886	8260	2193
11	Conversano	Bari	Bari	—	—	69566	63974	75751	69764	8170	7778	8603	8184	2013
74	Marino	Roma	Roma	Rocca di Papa	24323	71804	62862	73439	69368	8326	7748	8441	8172	2001
80	Seravezza	Lucca	Firenze	—	—	65774	69119	72986	69293	7904	8138	8409	8150	1999
41	Palermo (Acqua Corsari)	Palermo	Palermo	—	—	72627	72264	61954	68948	8384	8358	7637	8126	1326
133	Cortona	Arezzo	Firenze	—	—	73577	64687	60570	66278	8450	7828	7539	7939	1912
149	Assisi	Perugia	Roma	Bastia	15266	67145	62436	66125	65235	8000	7803	7997	7933	1882
81	Ronciglione . . .	Viterbo	Roma	Caprarola Capranica di Sutri	* *	54878	73089	68912	65626	7141	8416	8124	7894	1893
155	Albino	Bergamo	Milano	Gaudino Nossa	14868 *	78172	58230	60207	65536	8772	7376	7515	7888	1891
67	Genzano	Roma	Roma	—	—	67732	63404	62083	64406	8033	7738	7646	7806	1858
178	Pisticci	Matera	Bari	Tricarico San Mauro Grassano Stigliano Montalbano Ionico Salandra	10029 * 5100 14296 3648 4187	56043	60930	75461	64145	7254	7565	8582	7800	1851
106	Sezze	Roma	Roma	Bassiano (da attivare)		74116	55315	51545	60325	8561	7172	6908	7547	1741

* Le collettorie con asterisco sono attualmente chiuse.

Un settimo della parte eccedente le L. 5000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 1, R. decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562) e, per essa, all'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato e dei loro superstiti (art. 54 del testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 53, testo unico citato).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande redatte in carta da bollo da L. 3, distintamente per ogni banco, controfirmate, quelle dei commessi e dei collettori, dai rispettivi gestori (ricevitori, reggenti e gerenti), dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (sedi di Compartimento del Lotto) dalle quale gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 21 marzo 1931 durante l'orario d'ufficio.

Alle istanze saranno uniti, in originale od in copia autentica, i titoli di studio superiori alla licenza elementare; i documenti comprovanti il servizio prestato in altre Amministrazioni governative, la eventuale cooperazione alla repressione del lotto clandestino, o la qualità di ex combattente con precisa indicazióne e dimostrazione delle conseguite benemerenze. (Per la valutazione dei titoli degli ex combattenti, veggasi art. 5, R. decreto 21 gennaio 1929, n. 71).

Le istanze debbono contenere inoltre espressa dichiarazione di accettazione del banco in caso di conferimento, e, nel caso di aspiranti a più banchi, anche nel proprio Compartimento, essere accompagnate da una dichiarazione, datata e sottoscritta, in cui sia specificato l'ordine di preferenza pei singoli banchi; senza di che le domande non sono valide (art. 4, R. decreto 21 gennaio su citato).

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (reggente, gerente o commesso del Lotto), al banco N. . . . . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 9 febbraio 1931 pel conseguimento del banco N. . . . . . . in . . . . che espressamente dichiara di accettare in caso di conferimento ».

(Data e firma del richiedente)

I commessi di carriera che alla data di pubblicazione del regolamento 9 agosto 1926, n. 1601 (8 ottobre 1926), abbiano compiuto i 65 anni, potranno, durante cinque anni dalla data suddetta, prender parte ai concorsi ma non oltre l'età di 70 anni.

Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

Il direttore capo della Divisione: A. SEPE.

(1014)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.